



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice FISSORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 2016^(*)

Norme per la disciplina delle reti commerciali indipendenti

^(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende introdurre una normativa che possa apportare trasparenza, chiarezza e informazione in forma simile, e maggiormente omogenea, tra tutte le forme di commercio organizzato indipendente a rete.

Si ritiene anche che tutti coloro che intendono aderire ad una rete commerciale indipendente necessitino di una opportuna ed idonea formazione preparatoria che consenta, da un lato, un approccio consapevole al settore con capacità di interloquire, con idonea preparazione, con i titolari di rete facendo valere propri diritti e avendo nozione dei propri doveri e, dall'altro, una preparazione professionale verso il rapporto contrattuale che andranno ad instaurare con il titolare della rete.

Il disegno di legge nell'articolo 1 definisce e prevede l'ambito applicativo delle reti commerciali indipendenti. Si definiscono «concedente titolare di rete» o «titolare di rete» qualsiasi soggetto giuridico che propone a terzi ed adotta con i terzi qualsiasi tipologia di contratto consentito dalla legge per la concessione dell'uso in comune, a titolo oneroso o gratuito, di un nome o una denominazione commerciale, di un marchio o un'insegna o, comunque, di un logo identificativo dell'attività, al fine di inserire gli aderenti in un sistema a rete costituito da una pluralità di aderenti, economicamente e giuridicamente indipendenti ed autonomi distribuiti sul territorio nazionale, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi e richiedendo agli aderenti un accordo di esclusiva o di semi-esclusiva per l'esercizio della loro attività. Si definisce «aderente alla rete» qualsiasi soggetto giuridico, eco-

nomicamente e giuridicamente indipendente ed autonomo, esercente attività di impresa di cui all'articolo 2082 del codice civile che, per l'esercizio della propria attività da svolgere in forma continuativa e attraverso la sottoscrizione di una qualsiasi tipologia di contratto consentito dalla legge, aderisce alla concessione del concedente titolare di rete; infine, si definisce «rete commerciale indipendente» un sistema a rete costituito da una pluralità di aderenti autonomi ed indipendenti distribuito sul territorio nazionale ed identificabile da un nome o da una denominazione commerciale, da un marchio o da un'insegna o, comunque, da un logo identificativo dell'attività, concesso ed utilizzato in forma comune dal titolare della rete e dagli aderenti alla rete.

La legge non si applicherà al contratto di affiliazione commerciale e al contratto di agenzia; ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio; ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli; alle vendite di carburanti o di oli minerali; ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività, e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari. La legge non si applica nemmeno a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od infor-

mativa, realizzate anche mediante supporto informatico; alla vendita dei beni del fallimento, ed infine agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

L'articolo 2, prevedendo l'obbligo di informazione precontrattuale, stabilisce che il concedente titolare di rete e l'aspirante aderente sono tenuti a tenere un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede.

Il concedente titolare di rete deve fornire tutte le informazioni utili all'aspirante aderente e in caso di mancata comunicazione deve motivare le ragioni della mancata trasmissione.

L'articolo 3 prevede il contenuto del documento di informazione precontrattuale, che almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto il concedente titolare di rete deve consegnare all'aspirante aderente, il quale deve rilasciarne ricevuta di avvenuto ricevimento. Il predetto documento, previsto all'articolo 2, contiene, anche in forma di allegato, tutte le informazioni prescritte dalla legge, ad eccezione di quelle per le quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citate nel contratto.

L'articolo 4 regola la comunicazione e l'iscrizione delle parti contrattuali. Il titolare di rete e l'aderente alla rete che sottoscrivono accordi contrattuali sono soggetti all'obbligo di comunicazione nel repertorio delle notizie economiche e amministrative; se l'aderente sottoscrive accordi di adesione a reti entro trenta giorni dalla sottoscrizione al repertorio delle notizie economiche e amministrative deve indicare: la denominazione del marchio con il quale il sistema di adesione si identifica; la denominazione o la ragione sociale del concedente titolare di rete; la tipologia dell'attività oggetto dell'adesione identificata dal codice ATECO la

sede di ciascuna unità operativa che opera in adesione ad una rete ed infine la tipologia di contratto adottata per l'adesione.

L'articolo 5 detta gli obblighi del concedente titolare di rete. Ai sensi di detto articolo, il titolare di rete ha l'obbligo di fornire un'assistenza in campo commerciale o tecnico per la durata dell'accordo che deve essere redatto per scritto, a pena di nullità, e indicare nel testo dello stesso contratto predisposto allo scopo, salvo quanto eventualmente previsto da altre norme attinenti ed applicabili ai singoli contratti adottati per l'adesione.

L'articolo 6 prevede invece gli obblighi dell'aderente alla rete: esso si deve impegnare ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell'attività oggetto dell'adesione; successivamente alla sottoscrizione del contratto, l'aderente alla rete deve informare il consumatore dell'indipendenza della sua impresa in modo leggibile e visibile, sull'insieme dei documenti di informazione e soprattutto su tutti i suoi messaggi pubblicitari, nonché, ove l'esercizio delle attività si svolga con l'ausilio di locali, all'interno ed all'esterno degli stessi, nonché sui mezzi di trasporto utilizzati.

L'articolo 7 prevede che qualsiasi accordo precontrattuale debba avere la forma scritta a pena di nullità. Inoltre il contratto preliminare deve specificare la propria durata e contenere una clausola di cessazione.

L'articolo 8 prevede che per le controversie, relative a quanto disposto dalla presente legge, le parti, prima di adire l'autorità giudiziaria o ricorrere all'arbitrato, sono tenute preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione.

L'articolo 9 disciplina l'annullamento del contratto, ovvero, se una parte ha fornito false informazioni, l'altra può chiedere l'annullamento del contratto ai sensi dell'articolo 1439 del codice civile nonché il risarcimento del danno, se dovuto.

Il decimo, e ultimo articolo del disegno di legge presentato, detta norme transitorie e finali. Le disposizioni della legge si applicano a tutti i contratti aventi le caratteristiche descritte all'articolo 1 ed in corso nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa; gli accordi anteriori alla data di entrata in vigore della legge, se non stipulati a norma della medesima, devono essere formalizzati per iscritto secondo le disposizioni della stessa legge entro un

anno dalla predetta. Entro lo stesso termine devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge i contratti anteriori stipulati per iscritto. Inoltre i concedenti titolari di reti e gli aderenti a reti che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno in corso di vigenza accordi aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 devono provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 4, entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni e ambito applicativo)

1. Ai sensi della presente legge si intendono per:

a) «concedente titolare di rete» o «titolare di rete»: qualsiasi soggetto giuridico esercente attività di impresa ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile che propone ed adotta con i terzi una qualsiasi tipologia di contratto consentito dalla legge per la concessione dell'uso in comune, a titolo oneroso o gratuito, di un nome o una denominazione commerciale, di un marchio o un'insegna o, comunque, di un logo identificativo dell'attività, al fine di inserire gli aderenti in un sistema a rete costituito da una pluralità di aderenti, economicamente e giuridicamente indipendenti ed autonomi distribuiti sul territorio nazionale, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi e richiedendo agli aderenti un accordo di esclusiva o di semi-esclusiva per l'esercizio della loro attività;

b) «aderente alla rete»: qualsiasi soggetto giuridico, economicamente e giuridicamente indipendente ed autonomo, esercente attività di impresa ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile che, per l'esercizio della propria attività da svolgere in forma continuativa e attraverso la sottoscrizione di una qualsiasi tipologia di contratto consentito dalla legge, aderisce alla concessione del concedente titolare di rete;

c) «rete commerciale indipendente»: un sistema a rete costituito da una pluralità di soggetti aderenti autonomi ed indipendenti distribuito sul territorio nazionale ed identificabile da un nome o da una denominazione commerciale, da un marchio o da un'insegna

o, comunque, da un logo identificativo dell'attività, concesso ed utilizzato in forma comune dal titolare della rete e dagli aderenti alla rete.

2. Ai rapporti contrattuali tra il concedente titolare di rete e l'aderente alla rete aventi lo scopo di esercitare le attività previste dall'articolo 2195, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), del codice civile, e quelle previste dall'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e h), numeri da 2) a 4), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nell'ambito di una rete commerciale indipendente, si applicano le disposizioni della presente legge.

3. La presente legge non si applica:

a) al contratto di affiliazione commerciale di cui alla legge 6 maggio 2004, n. 129;

b) al contratto di agenzia di cui agli articoli 1742 e seguenti del codice civile, incluse le fattispecie contrattuali di cui agli articoli 1752 e 1753 del medesimo codice;

c) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074;

d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59;

e) alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303. Per «vendita di carburanti» si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;

f) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività, nonché a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

g) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

h) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

i) agli enti pubblici, ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali, che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

Art. 2.

(Obbligo di informazione precontrattuale)

1. Il concedente titolare di rete è tenuto, prima della firma di qualsiasi contratto concluso nell'interesse comune delle due parti, a fornire al soggetto aspirante aderente alla rete un documento informativo contenente le informazioni previste dalla presente legge.

2. Il concedente titolare di rete deve tenere in qualsiasi momento, nei confronti dell'aspirante aderente alla rete, un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona

fede, nonché fornire tempestivamente all'aspirante medesimo ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto previsto per l'adesione, a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi.

3. Il concedente titolare di rete deve motivare all'aspirante aderente alla rete l'eventuale mancata comunicazione delle informazioni e dei dati dallo stesso richiesti.

4. L'aspirante aderente alla rete deve tenere in qualsiasi momento, nei confronti del concedente titolare di rete, un comportamento improntato a lealtà, correttezza e buona fede, nonché tempestivamente fornire al concedente medesimo, in modo esatto e completo, ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna ai fini della stipulazione del contratto previsto per l'adesione, anche se non espressamente richiesti dal concedente titolare di rete.

Art. 3.

(Contenuto del documento di informazione precontrattuale)

1. Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto il concedente titolare di rete consegna all'aspirante aderente alla rete, che ne deve rilasciare ricevuta di ricevimento, il documento di informazione precontrattuale previsto all'articolo 2 e contenente, anche in forma di allegato, le informazioni prescritte dalla presente legge, ad eccezione di quelle per le quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che devono comunque essere citate nel contratto. Nello specifico devono essere forniti:

a) copia completa del contratto da sottoscrivere che deve, comunque, prevedere, oltre a quanto specificatamente disposto dalle singole norme applicabili alla tipologia

di contratto adottata, quanto indicato all'articolo 5. Ai fini di quanto previsto dal medesimo articolo 5, comma 1, lettera *a*), il contratto, fino alla definizione di uno specifico piano progettuale degli investimenti appositamente redatto in collaborazione tra il concedente titolare di rete e l'aderente alla rete prima dell'inizio ufficiale dell'attività, contiene la stima preventiva degli investimenti e delle spese necessarie per la messa in opera di un'attività tipo, salvo se diversamente definito e concordato dalle parti;

b) i dati relativi al concedente titolare di rete, così come previsto dall'articolo 2250 del codice civile, integrati dal codice fiscale, dal numero di partita IVA e da copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;

c) l'indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, ovvero della licenza concessa al concedente titolare di rete dal terzo che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l'uso concreto del marchio;

d) una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti:

1) l'attività oggetto dell'adesione;

2) l'esperienza del concedente titolare di rete, con la descrizione delle principali fasi dell'evoluzione storica e dello sviluppo del suo sistema costituito dalla pluralità di aderenti alla rete;

3) l'attuale organizzazione dell'impresa concedente titolare di rete con la trascrizione dell'organigramma vigente ed appositamente dedicato al sistema di adesione;

4) il percorso professionale e le esperienze degli ultimi tre anni delle risorse umane operanti all'interno dell'organigramma di cui al numero 3);

e) una lista degli aderenti alla rete operanti nel sistema e dei punti vendita diretti del concedente titolare di rete, con indica-

zione delle scadenze contrattuali per i punti vendita gestiti da terzi aderenti alla rete;

f) l'indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli aderenti, con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell'attività del concedente, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni con indicazione dettagliata del numero di aderenti che hanno cessato con la precisazione se il rapporto contrattuale è stato sciolto per scadenza naturale, per risoluzione, per recesso o per annullamento;

g) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali promossi da aderenti, da terzi privati o da amministrazioni pubbliche nei confronti del concedente titolare di rete, dei componenti l'organo amministrativo dello stesso e delle risorse umane operanti all'interno dell'organigramma di cui al numero 3) della lettera d), e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di adesione adottato nel rispetto delle vigenti norme sulla *privacy*;

h) il testo di eventuali altri rapporti contrattuali che il concedente titolare di rete instaura con gli aderenti alla rete e che costituiscono o possono costituire allegati al contratto adottato per l'adesione.

2. Negli allegati di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 il concedente titolare di rete può limitarsi a fornire le informazioni relative alle attività svolte in Italia. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le informazioni di cui alle predette lettere e), f) e g), che devono essere fornite dai concedenti titolari di rete in precedenza operanti esclusivamente all'estero.

Art. 4.

(Comunicazione e iscrizione delle parti contrattuali)

1. Il titolare di rete e l'aderente alla rete che sottoscrivono gli accordi contrattuali di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono soggetti all'obbligo di comunicazione nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

2. Il concedente titolare di rete che, entro trenta giorni dalla data della sottoscrizione, instaura almeno un accordo contrattuale avente le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, deve darne comunicazione al repertorio delle notizie economiche e amministrative, istituito dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, indicando:

a) i marchi utilizzati nel singolo sistema di rete, con gli estremi della relativa registrazione, del deposito o della licenza concessa dal terzo che abbia eventualmente la proprietà degli stessi;

b) la tipologia dell'attività oggetto dell'adesione dal codice ATECO.

3. L'affiliante deve altresì comunicare le modifiche relative agli elementi indicati al comma 2 e della cessazione di tutti i rapporti contrattuali aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, entro trenta giorni dalla data in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.

4. L'aderente che sottoscrive accordi di adesioni a reti attraverso accordi contrattuali aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, deve darne comunicazione entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione al repertorio delle notizie economiche e amministrative istituito dall'articolo 9 del regola-

mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, indicando:

- a) la denominazione del marchio con il quale il sistema di adesione si identifica;
- b) la denominazione o la ragione sociale del concedente titolare di rete;
- c) la tipologia dell'attività oggetto dell'adesione identificata dal codice ATECO;
- d) la sede di ciascuna unità operativa che opera in adesione ad una rete;
- e) la tipologia di contratto adottata per l'adesione.

Art. 5.

(Obblighi del concedente titolare di rete)

1. Fermo restando quanto specificatamente previsto dalle norme relative ed applicabili ai singoli contratti adottati per l'adesione, il concedente titolare di rete che, ai sensi dell'articolo 1, propone di far aderire soggetti terzi alla propria rete, ha l'obbligo di fornire un'assistenza in campo commerciale o tecnico per la durata dell'accordo che deve essere redatto per scritto, a pena di nullità, e indicare nel testo dello stesso contratto predisposto allo scopo, salvo quanto eventualmente previsto da altre norme attinenti ed applicabili ai singoli contratti adottati per l'adesione, almeno:

- a) l'ammontare delle spese e degli investimenti relativa all'insegna o al marchio che l'aderente alla rete deve sostenere prima di iniziare l'attività;
- b) le modalità di calcolo e di pagamento di tutte le condizioni economiche applicate per l'adesione alla rete;
- c) l'ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri aderenti alla rete, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dal concedente titolare di rete;
- d) le caratteristiche dei servizi offerti dal concedente titolare di rete in termini di

assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;

e) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso;

f) il programma dettagliato, sia in termini di contenuti che di durata e di organizzazione, della formazione iniziale fornita e predisposta dal concedente titolare di rete.

Art. 6.

(Obblighi dell'aderente alla rete)

1. L'aderente alla rete si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell'attività oggetto dell'adesione.

2. All'aderente alla rete può essere chiesto di sottoscrivere uno specifico accordo di riservatezza o di segretezza sulle informazioni ricevute del concedente titolare di rete in funzione del suo interesse all'adesione e indipendentemente dalla sua adesione successiva.

3. Successivamente alla sottoscrizione del contratto, l'aderente alla rete deve informare il consumatore dell'indipendenza della sua impresa, in modo leggibile e visibile, sull'insieme dei documenti di informazione e soprattutto su tutti i suoi messaggi pubblicitari, nonché, ove l'esercizio delle attività si svolga con l'ausilio di locali, all'interno ed all'esterno degli stessi, nonché sui mezzi di trasporto utilizzati.

Art. 7.

(Accordi precontrattuali)

1. Qualsiasi accordo precontrattuale deve avere la forma scritta a pena di nullità.

2. Qualora il concedente titolare di rete richieda all'aspirante aderente alla rete la sottoscrizione di un contratto preliminare:

a) al contratto preliminare si applicano, ove possibile, tutte le disposizioni della presente legge, e ad esso deve essere allegato il documento di cui all'articolo 2, contenente tutte le informazioni ivi previste;

b) prima della sottoscrizione del contratto preliminare l'aspirante aderente alla rete deve ricevere informazioni scritte sugli scopi della richiesta di sottoscrizione del preliminare e su qualsiasi corrispettivo o deposito che egli sia tenuto, a qualsiasi titolo, a versare al concedente titolare di rete, anche se a fronte di spese o oneri effettivi che il concedente possa dover sostenere durante e in conseguenza della fase precontrattuale;

c) se il contratto previsto per l'adesione è in seguito sottoscritto, qualsiasi corrispettivo o deposito che non costituisca rimborso di spese o uno degli oneri di cui alla lettera b) deve essere rimborsato dal concedente o detratto dall'eventuale spesa posta a carico dell'aderente alla rete e da erogare al concedente titolare di rete;

d) il contratto preliminare deve specificare la propria durata e contenere una clausola di cessazione;

e) il concedente titolare di rete può applicare e chiedere quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.

Art. 8.

(Mediazione)

1. Per le controversie relative a quanto disposto della presente legge le parti, prima di adire l'autorità giudiziaria o ricorrere all'arbitrato, sono tenute preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Art. 9.

(Annullamento del contratto)

1. Se una parte ha fornito false informazioni, l'altra parte può chiedere l'annullamento del contratto ai sensi dell'articolo 1439 del codice civile nonché il risarcimento del danno, se dovuto.

Art. 10.

(Norme transitorie e finali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 ed in corso nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della legge medesima.

2. Gli accordi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, se non stipulati a norma della legge medesima, devono essere formalizzati per iscritto secondo le disposizioni della stessa legge entro un anno dalla predetta data. Entro lo stesso termine devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge i contratti anteriori stipulati per iscritto.

3. I concedenti titolari di reti e gli aderenti a reti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno in corso di vigenza accordi aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, devono provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 4 entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

